

REPUBBLICA ITALIANA

La

Corte dei conti

Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo

e delle Amministrazioni dello Stato

II Collegio

Nell' adunanza del 19 gennaio 2004

Visto il D.P.R. 7 ottobre 2003 di emanazione del Regolamento recante la riforma delle scuole ed istituti di carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III del decreto legislativo 16 agosto 1994, n. 297;

Visto il rilievo istruttorio n. 222/48 del 12 novembre 2003 dell'Ufficio di controllo di legittimità sugli atti dei Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali e la risposta della Amministrazione, pervenuta alla Corte dei conti il 19 dicembre 2003;

Viste le relazioni n. 16 e n. 17 del 9 gennaio 2004 del Consigliere Istruttore e del Consigliere Delegato al controllo sugli atti dei ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali;

Vista l'ordinanza in data 13 gennaio 2004 con la quale il Presidente della Sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato ha convocato per l'adunanza odierna il II Collegio della Sezione;

Vista la nota della Segreteria della Sezione centrale di controllo in data 13 gennaio 2004, con la quale la predetta ordinanza è stata trasmessa al Ministero dell'istruzione, della università e della ricerca – Gabinetto – alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato Generale, Dipartimento per la funzione pubblica e Dipartimento per gli affari regionali – e al Ministero dell'economia e delle finanze – Gabinetto e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con Regio decreto 12

luglio 1934, n. 1214;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

Udito il relatore Consigliere Franco Turina;

Intervenuto il rappresentante della Amministrazione

Ritenuto in

#### F A T T O

E' pervenuto all'esame dell'Ufficio di controllo di legittimità sugli atti dei Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali il decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 2003 mediante il quale si è proceduto alla emanazione del regolamento recante la riforma delle scuole e degli istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Il Magistrato Istruttore degli atti dei Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali riguardanti il M.I.U.R., con rilievo istruttorio n. 222/48 in data 12 novembre 2003 osservava, in primo luogo, che il provvedimento, pur dichiaratamente riconducibile all'attuazione del disposto dell'art. 21, comma 10 della legge n. 59/1997 che aveva previsto la entificazione degli istituti indicati dal menzionato decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo aver richiamato anche le disposizioni della legge 22 marzo 2000, n. 69 e 28 marzo 2003, n. 53 (quest'ultima di delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e sui livelli delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, delega includente, tra l'altro, anche la definizione delle problematiche dell'handicap), affermava avere inteso di modificare le finalità degli istituti cui si riferiva l'art. 21, comma 10 della legge n. 59/1997, in tal modo superando la letterale portata precettiva della suddetta norma.

Poneva pertanto il rilievo in primo luogo la necessità che l'Amministrazione esplicitasse il fondamento della utilizzata possibilità di estendere l'ambito delle emanande norme regolamentari.

A fronte della suddetta estensione, realizzata con il provvedimento, rilevava l'Ufficio, sotto altro profilo, che l'atto aveva escluso dalla disciplina regolamentare uno dei tre istituti compresi nel capo III del

decreto legislativo n. 297/1994, e precisamente la Scuola nazionale di massofisioterapia di Firenze. Conseguentemente, constatato che anche al Consiglio di Stato non era sfuggita la significatività di tale determinazione, si richiedevano elementi di risposta al riguardo.

Tenuto poi presente che dal provvedimento e dalla documentazione di accompagnamento si poteva evincere che l'attuale regolamento costituiva rifacimento di altro precedente, sostituito dopo la riconsiderazione delle finalità cui si intendeva informarlo, si faceva presente che solo sul primo dei due testi succedutisi, peraltro neppure trasmesso quale documentazione di accompagnamento, si erano espresse le Organizzazioni Sindacali ed il Consiglio nazionale della Pubblica istruzione.

Poiché inoltre si procedeva alla riunificazione in un unico ente degli Istituti statali per sordomuti di Roma, Milano e Palermo, veniva fatta rilevare la contraddizione tra il menzionare anche quest'ultimo istituto tra quelli oggetto della riunificazione, in presenza di una norma statutaria della regione Sicilia che affida alla stessa competenze in materia scolastica riconosciutele dal D.P.R. n. 264/1985.

Circa gli organi dell'Ente, essendo risultata esclusa dal novero di questi ultimi la posizione del Direttore, ad avviso del Consiglio di Stato da ricomprendere invece tra le strutture necessarie dell'organismo in parola, in considerazione della sua posizione di vertice amministrativo, si avvertiva la necessità di verificare se la soluzione da adottare potesse o meno essere rinvenuta in contingenti scelte della Amministrazione, legate a diversificate fattispecie da definire.

Al fine di acquisire necessarie precisazioni sui requisiti di differenti soggetti appartenenti all'Ente, quali il Presidente ed i docenti diplomati previsti in organico, si formulavano specifiche richieste.

Quanto agli stessi organici, si richiedevano spiegazioni sul previsto meccanismo di rimodulazione, sull'autorità chiamata a realizzarlo, sui rapporti intercorrenti tra personale della Scuola e quello da assegnare agli Enti, con particolare riferimento alle vicende di trasferimento non solo delle unità appartenenti agli organici degli Enti ma anche di quelle facenti parte di un indeterminato contingente di ispettori tecnici di cui all'art. 397 del testo unico, riguardante l'organizzazione del M.I.U.R. secondo una facoltà indicata dall'art. 3 comma 4 del D.P.R. in esame.

Si contestava infine l'individuazione di alcune norme che, oggetto della dichiarazione di abrogazione, non risultavano da espungere coerentemente alla logica cui si ispirava il provvedimento.

Nella risposta, pervenuta il 22 dicembre 2003, l'Amministrazione, malgrado avesse dichiarato di intendere di modificare le finalità del decreto da emanare rispetto a quelle dell'originario progetto, precisava di non avere ritenuto di riferirsi "né alla legge n. 53/2003, né alla precedente n. 104 del 5 febbraio 1992", contenente norme quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, essendosi limitato il testo normativo ad individuare le funzioni previste con attinenza e rispetto dei principi della legge n. 59/1997, delineando, peraltro questi ultimi in un più ampio contesto di inquadramento disegnato dalle normative più sopra richiamate.

Alla luce di tale chiarimento il provvedimento, a giudizio della Amministrazione, doveva considerarsi conforme a legge, non avendo registrato che una evoluzione delle finalità da perseguirsi dagli organismi da entificare.

Così ritenuta compresa nei limiti della delega prevista la realizzazione del processo di entificazione, quanto alla esclusione dal testo del Regolamento della Scuole di massofisioterapia di Firenze, si sosteneva che poiché risultava che questa non poteva essere considerata disciplinata come ente di supporto alle autonomie scolastiche avendo mantenuto la sua originaria funzione di istituzione scolastica speciale, il Governo non aveva più ritenuto di esercitare la delega regolamentare nei confronti di detto organismo.

Quanto alla mantenuta menzione dell'istituto per sordomuti di Palermo come organismo confluyente nel nuovo ente, si specificava che, comunque, si era operato un richiamo alla vigenza della competenza statutaria della Regione siciliana, richiamando nel Regolamento il relativo riferimento normativo.

Ad un suggerimento dell'organo consultivo veniva ricondotta invece la individuazione dei requisiti richiesti per il Presidente degli enti.

In difformità dal parere dello stesso consesso, l'Amministrazione ribadiva la scelta di non considerare il Direttore quale organo, considerato che esso rappresenta la massima autorità cui, presso gli enti, è affidata l'attuazione dei compiti amministrativi, e a tal fine offriva esemplificazioni di analoghe soluzioni

adottate relativamente ad altri organismi riconosciuti quali enti operanti nell'ambito della amministrazione scolastica.

L'intervento di un decreto interministeriale prospettato come potenzialmente vulnerante l'autonomia degli enti in materia di determinazione degli organici, veniva giustificato come strumento di rinnovato apprezzamento di ulteriori esigenze operative, flessibilmente apprezzabili, utile tra l'altro ad evitare, ad ogni manifestarsi di simili necessità, la realizzazione del più complesso percorso di adozione di un nuovo regolamento.

Anche possibili differenti qualificazioni della posizione di talune categorie di personale, quali i docenti diplomati, non venivano giudicate indispensabili, avendo specificato l'Amministrazione che la facoltà di ricorrere alla determinazione dei contingenti numerici effettivamente necessari, per mezzo di statuti e regolamenti, potrà consentire eventualmente, in futuro, previa opportuna esposizione delle esigenze, di provvedere tempestivamente al manifestarsi delle necessità

Il lamentato difetto di specificazioni in ordine alla posizione degli ispettori tecnici della scuola utilizzabili negli enti portava l'Amministrazione a chiarire che la formula seguita nell'adottare la disposizione era con-seguita ad una richiesta di puntualizzazione già avanzata dal Consiglio di Stato.

Fornite infine le richieste precisazioni in ordine alla istituzione dei ruoli delle scuole da entificare, la risposta concludeva specificando le ragioni della intervenuta soppressione, per abrogazione, degli articoli da 64 a 67 del decreto legislativo n. 297/94, ed imputava ad errore da correggere quella dichiarata per i successivi articoli da 68 a 71, circa i quali, peraltro, riferendosi tali norme ad un istituto anch'esso da entificare quale la Scuola di massofisioterapia di Firenze, l'Ufficio riteneva, invece, necessario l'eventuale mantenimento nel testo da emanare.

Circa le molteplici relazioni previste tra personale della scuola e degli enti da costituire, l'Amministrazione meglio illustrava i meccanismi diretti a disciplinarle, nella sostanza convincentemente fornendo giustificazione alla formulazione dell'art. 10 del Regolamento.

Valutate le anzidette risposte, il Consigliere Istruttore presentava al Consigliere delegato la relazione

n. 16 del 9 gennaio 2004, proponendo il deferimento del provvedimento per un esame collegiale, motivato da un complessivo giudizio di non superabilità delle questioni prospettate.

Al riguardo ribadiva che la norma delegante da applicare aveva inteso soltanto prevedere la entificazione degli istituti cui si riferiva, con la finalità di offrire un supporto alla autonomia delle istituzioni scolastiche, mentre non consentiva, per contro, l'estensione dei suoi limiti fino a comprendere l'intera area dell'handicap, da disciplinare invece in attuazione ed in concordanza con altri provvedimenti deleganti tuttora non emanati.

Rilevava altresì contraddittorio tale comportamento con la contestuale esclusione della Scuola di massofisioterapia di Firenze dall'osservanza della delega.

Sottolineava poi l'inappropriatezza di definire "riesame del presente regolamento" proprio l'intervento mediante il quale si procedeva ad una evidente modifica di una sua precedente stesura.

Faceva notare ancora la contraddizione di proporre un nuovo testo contenente innovazioni, dalla stessa Amministrazione definite di modifica delle finalità del precedente, giustificandolo nella risposta al rilievo, come "esplicitazione di contenuti già presenti nel testo originario".

Non considerava influente l'inserimento della Scuola di massofisioterapia nell'Istituto professionale per i ciechi di Firenze, in quanto non riteneva appropriatamente richiamate ed interpretate le disposizioni che avrebbero consentito la esclusione attuata.

Non considerava altresì superate, tenuto conto delle autonome discipline statutarie della Regione siciliana, le perplessità sull'esercizio di una competenza ormai trasferita, investente la Scuola per sordomuti di Palermo.

Constatava il perdurare di una mancata precisazione degli effetti giuridico-economici conseguenti alla presenza di ispettori tecnici della scuola presso gli enti da istituire.

Segnalava la necessità di chiarire la natura eventuale di organo del "Direttore" degli enti, stante il persistere di una posizione positiva sul punto da parte del Consiglio di Stato.

Ribadiva la necessità di rettificare, come riconosciuto peraltro dalla stessa Amministrazione, il

richiamo delle norme da abrogare.

Nella sostanza riteneva appagante la risposta fornita riguardo ai restanti punti del rilievo, in particolare convenendo sui termini, meglio chiariti nella risposta ad esso, dell'assetto dato agli enti nel prevedere una larga utilizzazione del personale della scuola, del quale sono state anche specificate, nel provvedimento, le modalità di passaggio tra le due diverse amministrazioni.

Il Consigliere delegato, per sua parte, preso atto della anzidetta relazione e condividendone i contenuti, nel riepilogare i termini, aggiuntivamente esponendo ulteriori considerazioni in argomento, richiedeva al Presidente della competente Sezione centrale di controllo di legittimità degli atti il deferimento della questione alla sede collegiale.

Nelle considerazioni suddette sottolineava l'incongruità emergente tra le enunciazioni del dispositivo del provvedimento e le sue premesse, riflesso di un non cadenzato rispetto delle norme primarie alle quali l'Amministrazione deve conformarsi con riguardo ai contenuti delle disposizioni che deve e può emanare. Incongruità ancor maggiormente evidente nei riferimenti, contenuti sempre nelle premesse del provvedimento, alle modalità seguite in sede di emanazione dell'atto, evidenziate anche dalla mancata acquisizione dei pareri di organismi quali il Consiglio Nazionale Pubblica Istruzione e le Organizzazioni Sindacali, che non risultano essere stati interpellati nel momento in cui l'Amministrazione dichiarava di voler configurare il provvedimento con riguardo a valori ed interessi ulteriori rispetto alla finalità cui doveva essere espressamente diretto.

Non poteva sfuggire, in tal contesto, la mancata produzione, sia pure in sede di risposta al rilievo, della bozza di regolamento che aveva formato oggetto delle modifiche intervenute, nonché degli originari pareri espressi dagli organi consultivi.

Su altra parte del provvedimento segnalava, o il permanere del dissenso, come per la previsione degli ispettori tecnici, o la possibilità di superarlo, e condivideva non potersi convenire sul mantenimento della disposta abrogazione di talune disposizioni, tenuto presente il riconoscimento già intervenuto da parte dell'Amministrazione di essere incorsa in un errore da rettificare.

Concludeva, richiamando doverosamente, pur in assenza di qualsiasi infortunio interpretativo, la soluzione accolta dall'Amministrazione e condivisa dal Consiglio di Stato, sulla costituzionalità del provvedimento, in considerazione della natura ad esso riconosciuta.

Da ultimo considerava come, a giustificare una complessiva valutazione del provvedimento, ritenesse di evidenziare che questo, pur intendendo riassuntivamente anticipare, per gli enti da costituire, la definizione di un complesso di compiti che in prospettiva potranno vedere operante quest'ultima in una realtà più ampia di quella tenuta presente dal decreto legislativo n. 294/97, non fosse tuttavia da ritenere strumento idoneo a perseguire contemporaneamente sia ciò che la legge di delega richiedeva, sia altri compiti di ancora incerta configurazione affidati ad una normativa tuttora da definire nei suoi termini operativi.

Riteneva infatti necessario evitare la sovrapposizione di interventi, deliberati in una non puntuale osservanza dei passaggi che l'attuale contesto legislativo prevede, al fine di evitare quindi che venisse realizzata una trasformazione in enti degli istituti per ciechi e per sordi, diversa da quella voluta dal legislatore.

Il Presidente, con propria ordinanza, convocava il competente Collegio II della Sezione per l'adunanza odierna.

Alla stessa interveniva il rappresentante dell'Amministrazione che, pur riconoscendo una non sempre puntuale attuazione riguardo ad alcuni dei profili messi in luce, nella sostanza ribadiva la fondatezza di impianto del provvedimento del quale auspicava la ammissione a visto.

## D I R I T T O

Ritiene suo primo compito il Collegio, nell'affrontare l'esame della questione sottopostagli, di dover soffermare la propria attenzione, per quanto possa investire profili di costituzionalità, sulla ritenuta possibilità da parte del M.I.U.R. di intervenire in materia per la quale la legge costituzionale n. 3/2001, ha previsto una competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni.

Nella relazione di deferimento è stato posto in opportuno rilievo come, pur in assenza di qualsiasi

contrasto o dubbio intervenuto al riguardo nel procedimento istruttorio, risultasse necessario darsi carico anche di tale preliminare aspetto.

Il sostanziale consenso sulla valutazione di costituzionalità del provvedimento, la diffusa e puntuale disamina compiuta in tale direzione dal Consiglio di Stato in occasione dell'espressione del parere, il concorde consenso del Collegio nel riconoscere di competenza statale il potere esercitato, comportano pertanto sul punto il superamento di qualsiasi perplessità altrimenti impeditiva del passaggio alla successiva valutazione sui contenuti del provvedimento stesso.

In ordine a quest'ultimo il Collegio, provvede ad esaminare se – come prospettato dal magistrato istruttore – l'Amministrazione, nell'adottare il D.P.R. in esame, si sia attenuta al disposto dell'art. 21, comma 10, della legge n. 59/97.

Tale norma prevede la trasformazione in enti degli istituti di cui alla parte I, titolo II, capo III del decreto legislativo 16 agosto 1994, n. 297, allo scopo di garantire un supporto in favore della "autonomia delle istituzioni scolastiche autonome" da parte di tali enti.

Su tale questione si è manifestato il più marcato dissenso tra l'Ufficio di controllo e l'Amministrazione, che ha ritenuto di poter procedere ad un notevole ampliamento delle finalità proprie degli istituti, consistente nella modificazione degli obiettivi originariamente individuati estendendoli alla cura e alla promozione di valori ed interessi propri della più ampia area dell'handicap.

A tale area sono indirizzate invece successive disposizioni ancora in attesa della necessaria regolamentazione attuativa e addirittura dell'adozione di norme primarie da porre in essere con lo strumento della delega legislativa; è ben evidente quindi che con l'attuale strumento regolamentare, sia pure di natura delegificante, non può disporsi di materia che il Parlamento, nella sovranità delle sue scelte, ha riservato al diverso, e di maggior rilievo, strumento della delegazione legislativa.

Se dunque per un verso appare illegittima l'estensione dell'ambito del regolamento all'esame a materia ad esso estranea, appare ugualmente illegittima, in senso opposto, l'esclusione da tale ambito della Scuola Nazionale professionale di massofisioterapia di Firenze, come sarà chiarito in seguito.

Sul punto il Collegio ritiene meritevoli di accoglimento le censure formulate dall'ufficio di controllo.

Nota inoltre incidentalmente al riguardo, il Collegio, la contraddittorietà tra le enunciazioni esposte nelle premesse del provvedimento e le denominazioni attribuite ai nuovi enti dall'art. 1 dell'articolo nella sua intitolazione ed in tutto il testo. Osserva che, infatti, dichiarata l'intenzione di attuare l'art. 21, comma 10, della legge n. 59/1997 sono state richiamate due normative (la legge 69/2000 e la legge n. 53 del 2003), riguardanti la prima interventi finanziari per il potenziamento dell'offerta scolastica degli alunni con handicap, e la seconda la delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali di questa, delega destinata a svilupparsi in molteplici direzioni, non ultima delle quali anche quella dell'handicap (art. 5, comma 1, lett. b).

Anche sotto il profilo procedimentale il decreto in esame risente della forzatura introdotta; infatti come ha osservato in più punti il Consiglio di Stato, sono evidenti le incongruenze derivanti dall'essere il provvedimento la risultante di due successivi difformi disegni. Mentre l'atto evidenzia il segno di una sottolineata innovatività relativamente alle finalità perseguite, l'Amministrazione, nella risposta al rilievo, qualificando l'adozione di tali novità quale momento di un semplice "riesame", tende invece ad evidenziare il segno della continuità non interrotta di un processo che nel suo approdo finale non può non essere giudicato invece dall'Ufficio difforme dalle finalità per le quali era stato previsto.

Si intende negare, in pratica che l'Amministrazione possa procedere ad una qualche dilatazione dei propri obiettivi, essendo essa obbligata a mantenersi, invece, su un terreno delimitato da una indicazione di compiti degli enti diretta esclusivamente a supporto della autonomia scolastica nell'ambito dei tradizionali handicap sensoriali.

Non può quindi prestarsi adesione alla tesi dell'Amministrazione che vorrebbe accreditare le significative innovazioni introdotte "esclusivamente come opportune esplicitazioni di contenuti già presenti nel testo originario e da esso desumibili".

Peraltro, nella fase istruttoria, né l'Amministrazione ha presentato il testo che si assume "esplicitato", né, pur richiesta dall'Ufficio, ha giustificato la mancanza del rinnovato interpello del C.N.P.I. o delle

OO.SS. all'atto di introdurre una modifica di contenuto sostanziale.

Formalmente poi non appare condivisibile l'affermazione della necessità di procedere al "riesame" di un regolamento mai inviato alla Corte per il prescritto controllo di legittimità e mai quindi emanato ed operante.

Pertanto, sia sotto il profilo sostanziale, che procedimentale appare evidente il contrasto tra il dilatato scenario di riferimento ed un tessuto normativo solo qua e là integrato da richiami a compiti non già propri degli istituti da trasformare (vedi art. 2, comma 1 del provvedimento); deve quindi conclusivamente pervenirsi ad un giudizio di insufficiente correlazione tra le norme che autorizzano l'emanazione del presente regolamento e l'attuazione di esse e ciò anche con riferimento ad ulteriori specifici profili da puntualizzare.

Tra questi, come sopra accennato, connesso con il problema dei limiti della delega regolamentare, cui si intendeva procedere realizzando la entificazione, va esaminata l'esclusione della trasformazione in ente della Scuola nazionale professionale di massofisioterapia di Firenze, sin qui prevista dall'ordinamento come inclusa nell'Istituto Professionale per i ciechi della stessa città. A giudizio dell'Amministrazione non risultando più esercitate dalla Scuola attività che trascendono quelle proprie di una scuola riservata alla suddetta categoria di portatori di handicap, non sussisterebbero le ragioni per individuare funzioni da attribuire ad un ente di supporto alla autonomia scolastica.

In contrario il Collegio, peraltro, rileva che un precetto quale quello di trasformare in enti istituti direttamente individuati dal legislatore non riserva al destinatario della delega alcun margine di discrezionalità in ordine alla possibilità di adeguarsi a tale previsione.

Né in senso inverso rileva che il comma 1 dell'art. 1 del decreto, nella parte in cui prevede l'esclusione della Scuola di Firenze, faccia riferimento al D.P.R. 1 giugno 1970, n. 1400, all'evidente scopo di legittimare l'operato dell'Amministrazione.

Osserva infatti la Sezione che, seppur da tale norma fossero stati da trarre elementi giustificanti la dichiarata esclusione, questi non sono stati evidentemente ritenuti sufficienti, a giudizio del legislatore

delegante, a far escludere direttamente l'istituto in parola dalla previsione dell'art. 21, comma 10, della legge n. 59/1997; ciò non senza considerare che l'assetto in atto della Scuola predetta è fissato da una disposizione legislativa (l'art. 68 del d. legisl. 16 aprile 1994, n. 297) che per essere di rango superiore e posteriore nel tempo alla norma regolamentare di cui al citato D.P.R. n. 1400/1970, prevale su quest'ultima riservando così a se stessa la disciplina della Scuola in questione; e proprio a tale disposizione, insieme ad altre contenute nel Capo III del titolo II della parte I del d. legisl. N. 297 citato, fa riferimento l'art. 21, comma decimo, della legge n. 59/1997 disponendo che sia attuata l'entificazione degli istituti e scuole ivi previsti.

Quanto poi all'avere incluso tra gli istituti statali per sordomuti confluenti nell'istituendo ente di supporto alla integrazione di tali disabili anche quello di Palermo, osserva il Collegio che ciò non appare legittimo in considerazione della competenza statutaria in materia da parte della Regione siciliana; del resto lo stesso rappresentante dell'Amministrazione ha riconosciuto in pubblica adunanza la necessità di un intervento correttivo in proposito.

Eguale causa di illegittimità, una volta constatata la profonda diversità di portata attribuita dall'Amministrazione al D.P.R. in esame rispetto ad una sua precedente stesura, è la mancanza della acquisizione di nuovi pareri da parte del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione e delle Organizzazioni Sindacali, mancanza che l'Amministrazione ha inutilmente ritenuto superabile per l'asserita valenza di semplice esplicitazione che connoterebbe il nuovo testo regolamentare.

Quanto agli ispettori tecnici del Ministero, ritiene il Collegio superabili i dubbi sorti in proposito, atteso che la generica previsione di una loro utilizzazione ha trovato definitiva puntualizzazione nella forma dell'incarico specifico su esplicito richiamo del Consiglio di Stato.

Ritiene al riguardo il Collegio che la materia possa formare oggetto delle disposizioni statutarie che verranno in seguito adottate.

Relativamente invece alla formulazione dell'art. 4 del decreto, che non ha annoverato tra gli organi dell'ente anche la figura del Direttore, disciplinata dal successivo art. 7, constatando che tale

determinazione è stata assunta in difformità dal parere del Consiglio di Stato, ha osservato l'Ufficio di controllo che sulla base di un dato di esperienza è riscontrabile come la configurazione di tale soggetto oscilli, orientandosi su differenti moduli, tra un suo inserimento tra gli organi e la sua collocazione al vertice esecutivo e gestorio dell'amministrazione. Ciò non di meno la relazione di deferimento ha ritenuto necessario sottoporre al giudizio della Sezione la problematica in esame al fine di stabilire se debba essere risolta secondo un univoco criterio che escluda per converso ogni opposta soluzione.

Il Collegio in proposito, tenute presenti le fattispecie richiamate dalla stessa Amministrazione, ed altresì come gli atti istitutivi di enti di diversa natura abbiano invece ritenuto organo, nell'ambito della struttura, la figura del Direttore, ritiene che nel contesto della ragionevolezza di impianto di ogni singolo ente, l'atto istitutivo, relativamente all'aspetto in considerazione, possa seguire le soluzioni ritenute più idonee a meglio configurarlo.

Si rileva che relativamente ad ulteriori questioni sollevate in sede istruttoria la stessa relazione di deferimento ha sostanzialmente convenuto sul venire meno di un contrasto tra l'Ufficio e l'Amministrazione, anche sulla scorta dei chiarimenti forniti.

Ritiene in proposito il collegio di riscontrare come i requisiti richiesti per il Presidente possano considerarsi sufficientemente specificati nel decreto. Così pure non rinviene la presenza di illegittimità nel devolvere ad un successivo decreto interministeriale una rimodulazione degli organici al fine di realizzare in termini di più accentuata flessibilità l'adattamento della struttura a sopravvenienti esigenze, in tal modo evitando il successivo ricorso al più macchinoso procedimento di modifica regolamentare.

Accertato altresì come il decreto abbia coerentemente disciplinato la posizione del personale della scuola utilizzabile dagli istituendi enti, per il quale in non esigua misura è previsto il collocamento nei relativi ruoli e ritenuti adeguati i chiarimenti richiesti relativamente ai ruoli speciali del personale e da sopprimere con l'adozione del decreto, il Collegio conviene sui criteri seguiti per la determinazione degli organici, nonchè sui chiarimenti in ordine alla qualificazione delle figure professionali da reclutare, tenuto conto che qualora dovessero presentarsi evenienze tali da suggerire opportunità di riconfigurazione,

riguardo alle stesse si interverrebbe con il già indicato strumento di adeguamento.

Infine, quanto alla disposta abrogazione ad opera dell'art. 15 del Regolamento degli artt. 68, 69, 70 e 71 del T.U. approvato con D.L.vo n. 297/94 su cui ha convenuto il rappresentante dell'Amministrazione, considerato quanto sopra osservato circa l'obbligo di estendere l'entificazione anche alla Scuola Nazionale professionale di massofisioterapia di Firenze, la stessa abrogazione appare legittima solo nel contesto normativo in cui tale entificazione trovi concreta attuazione

Conclusivamente la Sezione per tutte le considerazioni fin qui svolte giudica illegittimo l'atto in esame.

P.Q.M.

Rifiuta il visto e la registrazione del decreto Presidenziale in epigrafe.

Il Presidente

(Danilo Delfini)

Il Relatore

(Franco Turina)

Depositata in segreteria il 19 febbraio 2004

## Deliberazione n. 1/2004

in tema di Regolamento recante norme di riforma di scuole ed istituti di carattere atipico

### Massima

E' illegittimo il regolamento nella parte in cui vengono adottate disposizioni con le quali l'Amministrazione procede ad un notevole ampliamento delle finalità proprie degli istituendi Istituti deputati alla cura dei tradizionali handicap sensoriali, estendendole alla cura ed alla promozione di valori ed interessi propri della più ampia area dell'handicap non sensoriale, materia estranea allo stesso regolamento. E' illegittima l'esclusione della trasformazione in ente della Scuola nazionale professionale di massofisioterapia di Firenze, istituto direttamente individuato dal legislatore che non attribuisce al destinatario della delega alcun margine di discrezionalità in ordine alla possibilità di adeguarsi alla indicata previsione.

E' illegittima l'inclusione tra gli istituti statali per sordomuti confluenti nell'istituendo ente di supporto alla integrazione di tali disabili anche quello di Palermo, in considerazione della competenza statutaria in materia da parte della Regione siciliana.

E' illegittima la mancata acquisizione dei pareri del Consiglio nazionale della Pubblica Istruzione e delle Organizzazioni Sindacali, a nulla valendo la dichiarazione da parte dell'Amministrazione, trattarsi di semplice rinnovazione del precedente testo regolamentare.

Nel contesto della ragionevolezza di impianto di ogni singolo ente, l'atto istitutivo può seguire le soluzioni ritenute più idonee a configurare la figura del Direttore ed il suo inserimento tra gli organi o la sua collocazione al vertice esecutivo e gestorio dell'Amministrazione.